



Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare

(Ordinanza COVID-19 situazione particolare)

**(Ampliamento delle disposizioni penali e introduzione della procedura
della multa disciplinare)**

Modifica del 27 gennaio 2021

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020¹ è modificata come segue:

Art. 13

È punito con la multa chi:

- a. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza non rispetta i suoi obblighi di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e agli articoli 5a, 5d capoverso 1, 5e, 5f e 6d–6f;
- b. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza tratta i dati di contatto rilevati secondo l'articolo 5 per altri scopi o li conserva per più di 14 giorni dopo la partecipazione a una manifestazione o la visita di una struttura in violazione dell'articolo 5 capoverso 3;
- c. intenzionalmente gestisce un comprensorio sciistico senza la necessaria autorizzazione secondo l'articolo 5c capoverso 2 o in deroga al piano di protezione approvato;
- d. intenzionalmente svolge una manifestazione o partecipa a una manifestazione vietata secondo l'articolo 6 capoversi 1 e 2;
- e. intenzionalmente svolge fiere o mercati il cui svolgimento è vietato secondo l'articolo 6 capoverso 3;

¹ RS 818.101.26

- f. in violazione dell'articolo 3a o 3b capoverso 1, sui veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture, compresi i mercati, nonché in aree di attesa delle ferrovie, delle linee di autobus e tram e degli impianti a fune, in stazioni ferroviarie, aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pubblici intenzionalmente o per negligenza non porta una mascherina facciale, a meno che non sia applicabile la deroga di cui all'articolo 3a capoverso 1 o all'articolo 3b capoverso 2;
- g. intenzionalmente viola il divieto di assembramento nello spazio pubblico secondo l'articolo 3c capoverso 1 o secondo una disposizione può restrittiva del diritto cantonale;
- h. in qualità di ospite di una struttura della ristorazione o di un bar riservati agli ospiti dell'albergo intenzionalmente viola l'obbligo di stare seduti di cui all'articolo 5a capoverso 2 lettera d numero 2;
- i. intenzionalmente o per negligenza non porta una mascherina facciale a una manifestazione politica o a una raccolta di firme, a meno che non sia applicabile la deroga di cui all'articolo 6c capoverso 2 secondo periodo.

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'appendice.

III

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2021 alle ore 00.00².

² Fatto salvo il capoverso 3, ha effetto sino al 31 dicembre 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

³ Le disposizioni seguenti hanno effetto sino al 28 febbraio 2021; dopo tale data tutte le modifiche in esse contenute decadono:

- a. allegato 2 numero 16004 dell'ordinanza del 16 gennaio 2019³ concernente le multe disciplinari (OMD; cifra II/appendice);
- b. articolo 13 lettera h (cifra I) e allegato 2 numero 16005 OMD (cifra II/appendice).

27 gennaio 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² Pubblicazione urgente del 27 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

³ RS 314.11

Modifica di un altro atto normativo

L'allegato 2 dell'ordinanza del 16 gennaio 2019⁴ concernente le multe disciplinari è modificato come segue:

Cifra XV

Abrogata

Cifra XVI

XVI. Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020⁵

- | | |
|--|-----|
| 16001. Svolgimento di una manifestazione privata non consentita (art. 13 lett. d in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 1 e 2 ordinanza COVID-19 situazione particolare) | 200 |
| 16002. Partecipazione a una manifestazione non consentita (art. 13 lett. d in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 1 e 2 ordinanza COVID-19 situazione particolare) | 100 |
| 16003. Omissione di portare una mascherina facciale sui veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture, compresi i mercati, nonché in aree di attesa delle ferrovie, delle linee di autobus e tram e degli impianti a fune, in stazioni ferroviarie, aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pubblici (art. 13 lett. f in combinato disposto con l'art. 3a cpv. 1 e 3b cpv. 1 e 2 ordinanza COVID-19 situazione particolare) | 100 |
| 16004. Partecipazione a un assembramento nello spazio pubblico con più di cinque persone o con un numero di persone superiore a quello massimo stabilito a livello cantonale (art. 13 lett. g in combinato disposto con l'art. 3c cpv. 1 e l'art. 8 cpv. 1 ordinanza COVID-19 situazione particolare) | 50 |
| 16005. Violazione dell'obbligo, in qualità di ospite, di stare seduti nelle strutture della ristorazione o nei bar riservati agli ospiti dell'albergo (art. 13 lett. h in combinato disposto con l'art. 5a cpv. 2 lett. d n. 2 ordinanza COVID-19 situazione particolare) | 100 |
| 16006. Omissione di portare una mascherina facciale a una manifestazione politica o a una raccolta di firme (art. 13 lett. i in combinato disposto con l'art. 6c cpv. 2 ordinanza COVID-19 situazione particolare) | 100 |

⁴ RS 314.11

⁵ RS 818.101.26

